



# Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Prot.

3291

Al Ministero della Giustizia  
Dipart. dell'Organizz. Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Roma

e, p.c. Sig. Procuratore Generale  
Sede

Sig. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Catanzaro

Oggetto: *Richiesta di chiarimenti circa le attività spettanti al personale ora ricompreso nell'area degli operatori, secondo il nuovo CCNL del 9.5.2022, rispetto a quelle relative alla precedente figura dell'ausiliario, già compresa nella prima area funzionale dal D.M. Giustizia 9.11.2017.*

In riferimento all'oggetto, con nota acquisita al protocollo di questo Generale Ufficio n. 0002844 del 17.3.2023 (in allegato), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, articolando specifiche premesse, chiede chiarimenti tesi a <<stabilire se spetti a tutto il personale oggi ricompreso dell'area degli operatori, secondo il nuovo CCNL del 9.5.2022, la specifica attività di movimentazione fascicoli, oggetti, documenti e materiale librario, nonché tutte le altre attività descritte, espressamente, nel Decreto del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2017, con riguardo ai contenuti professionali relativi alla precedente figura dell'ausiliario, già ricompresa della prima area funzionale, oggi non più prevista e confluita nell'area degli operatori>>.

Evidenzia, la rimettente Procura della Repubblica, che l'incertezza interpretativa sorga pur nella consapevolezza che il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, varato il 9.5.2022 maggio scorso, non abbia ancora avuto il previsto riscontro contrattuale costituito dal c.d. "Integrativo Giustizia".

Inviato tramite Scriptr

Rispetto a quanto precede, impregiudicate le valutazioni di Codesta Direzione Generale, e che con la presente vengono instate, può essere utile evidenziare il punto di vista dell'Ufficio scrivente.

Allo scopo di affrontare in modo organico e compiuto la questione, appare preliminarmente opportuna una sintetica ricognizione delle fonti normative e pattizie che vengono in emersione, dalla quale può trarsi il seguente quadro generale su base cronologica:

- D.Lgs 165/01;
- C.C.N.I. (Ministero giustizia) varato il 29.7.2010  
Tale Contratto, è utile evidenziare, ha visto la luce sulla base del presupposto CCNL Comparto Ministeri, all'epoca vigente, per quadriennio normativo 2006-2009, siglato il 14.9.2007 (terzo punto del "considerato");
- D.M. Giustizia del 9.11.2017 che, in attuazione all'art. 1 comma 2-*octies* del D.L. 117/2016 convertito con modifiche nella L. 161/2016, rispettata la contrattazione collettiva, ha rimodulato i profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, peraltro introducendo i profili professionali tecnici;
- C.C.N.L. per il Personale non dirigenziale del Comparto "Funzioni Centrali" -che, nel riordino della contrattazione nazionale, ha assorbito il "Comparto Ministeri"- per il triennio 2019-2021, siglato il 9.5.2022, con il quale, modificando il precedente sistema di classificazione, all'art. 13 sono state introdotte quattro nuove aree in sostituzione delle precedenti: Operatori; Assistenti; Funzionari; Elevate Professionalità.

Posto ciò, è utile sin d'ora anticipare la considerazione secondo la quale il Contratto Integrativo per l'Amministrazione Giustizia, in punto di classificazione del personale, risalendo all'anno 2010, sembra *prima facie* presentare problemi di coordinamento con le disposizioni di cui al nuovo CCNL. Difficoltà che tuttavia, a valle di un adeguato scrutinio, per come si tenterà di dimostrare, si rivelano solo apparenti.

Per risolvere l'incertezza interpretativa sollevata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro occorre, ad avviso di chi scrive, primariamente configurare, nella sua reale ampiezza, il rapporto esistente tra i vari livelli di contrattazione collettiva ed i riflessi connessi alla natura delle relative pattuizioni.

Sul punto può essere affermato che il funzionamento della gerarchia delle fonti contrattuali *de quibus* staglia ed affida competenze negoziali secondo un sistema "a cerchi concentrici inversi" tale per cui i margini di accordo progressivamente diminuiscono e sono limitati ai soli spazi espressamente "concessi" o "lasciati" dal Contratto sovraordinato. Dinamica che, nello specifico

del rapporto tra Contratto di Comparto e Contratto Integrativo, è ben evidenziata: -- dall'art. 40 D.Lgs 165/01 il cui comma 3-bis che recita <<La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali...>>; -- (ora) dall'art. 7 comma 6 CCNL 2019-2021 che recita <<Sono oggetto di contrattazione integrativa: ... (segue elenco)...>>; -- dall'art. 2 comma 5 CCNI Giustizia 9 luglio 2010 per il quale. <<E' fatta salva comunque la preminenza dei CCNL di comparto sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali>>.

Ebbene, la intuibile logica di sistema appena richiamata, a parere dello scrivente, sembra ampiamente rispettata dalla nuova profilazione del personale del Comparto che, rispondente alle finalità di cui all'art. 12 del CCNL 2019-2021, ha introdotto un sistema uniforme per le Amministrazioni delle "Funzioni Centrali", demandando invero al livello contrattuale Integrativo il completamento di detta riclassificazione.

Ciò, difatti, è quanto stabilito dall'art. 7 comma 6 lett. Z) CCNL 2019-2021 che, proprio in tema di (nuovi) profili professionali rimanda alla contrattazione "integrativa" alla quale è demandata <<l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali>>. "Famiglia professionale" per la cui definizione soccorre l'ARAN il quale chiarisce che trattasi di <<elementi del sistema ordinamentale che classificano le figure professionali necessarie per il funzionamento di un'amministrazione attraverso la individuazione delle competenze professionali (conoscenze, capacità tecnica e/o capacità comportamentali) necessarie per svolgere determinate attività>>.

Posto ciò, pur nell'attesa del nuovo Contratto Integrativo, si ritiene restino nella piena agibilità sia il vigente (ed ormai "in scadenza") CCNI -con la sua tradizionale classificazione professionale ripartita per Aree e Fasce economiche riempite da mansioni- sia il nuovo CCNL che ha ritagliato per sé il raggio di azione costituito dalla trasposizione automatica dei vecchi profili nella nuova classificazione professionale.

Nonostante il rimando alla contrattazione integrativa futura, non sembra invero si pongano problemi interpretativi e di coordinamento tra il vigente CCNI del 2010 ed il comma 3 dell'art. 18 del CCNL 2019-2021 poiché, mentre a mente del cit. art. 18 <<il personale ... è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico...>>, lo stesso si ritiene resti interinalmente qualificato secondo le ripartizioni predisposte dal CCNI del 2010 sino a nuovo Contratto Integrativo.

Stante la costruzione che precede, alla luce della Tabella 2 di trasposizione contenuta nel nuovo CCNL, oggi "l'Ausiliario" resta tale nelle sue "mansioni" e nel suo trattamento retributivo ma viene (non certo "riqualificato", ma) semplicemente "riclassificato" e rinominato "Operatore" pur restando posizionato nella Area di ingresso ossia nella (ex) prima Area. Per converso,

l'Operatore giudiziario, anch'esso oggi non "riqualificato" ma sono "riclassificato" e diversamente nominato "Assistente", certo non scivola automaticamente verso l'alto non avendo, il nuovo nome della collocazione generale corrispondente ("Ausiliario"), alcuna conseguenza sul piano del "posizionamento professionale" della figura nella scala delle qualifiche.

Non a caso ancora l'art. 18 comma 2 CCNL 2019-2021, chiarisce che <<... *l'Amministrazione, in sede di contrattazione integrativa ..., definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale*>>.

Premesso quanto sopra e preso atto che, a conferma della ricostruzione appena tentata, l'inquadramento normativo secondo il nuovo CCNL di Comparto non ha comportato alcuna oscillazione stipendiale tra (gli attuali) Ausiliari e (gli attuali) Operatori giudiziari (che invero sèguitano ad essere retribuiti come sempre), a parere di questo Generale Ufficio solo la contrattazione di livello "ministeriale-integrativa" potrà declinare la riclassificazione del personale giudiziario, configurando le famiglie professionali di cui si diceva e attribuendo linee economiche secondo il nuovo sistema che, con lo sviluppo della trasposizione dei profili nelle nuove Aree, si ritiene abbia correttamente e molto condivisibilmente realizzato un mero movimento orizzontale tale da consentire il migliore utilizzo delle risorse nella prospettiva del sempre maggiore efficientamento dei processi produttivi, e non certo un movimento verticale, con dubbie conseguenze stipendiali automatiche, senza procedure di riqualificazione.

Oggi, tra il personale giudiziario, l'Ausiliario resta nell'Area (di base) che ha cambiato nome da "Area I" ad Area degli "Operatori" senza far conseguire al lavoratore alcun pattinamento in avanti verso un nuovo inquadramento ad Operatore giudiziario. Corrispondentemente, l'Operatore giudiziario resta nel primo gradino della (ex) "Area II" -oggi ellitticamente definita degli Area degli "Assistenti"- senza per questo conseguire una ascensione verso la qualifica di Assistente giudiziario.

E' dunque parere dello scrivente Ufficio ritenere che l'Ausiliario, oggi inserito nell'Area degli Operatori secondo il nuovo CCNL, continui a disimpegnare le attività sulla base del mansionario di cui all'Allegato "A" CCNI 29.7.2010 e, parimenti, l'Operatore giudiziario oggi trasposto nell'Area degli Assistenti secondo il nuovo CCNL, continui a svolgere le attività descritte al medesimo Allegato.

Trasportando tale ricostruzione al quesito posto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, conclusivamente sembra possa essere affermato che il personale di inquadramento professionale oggi inserito automaticamente nell'Area degli "Operatori", sino alle eventuali novità che saranno


introdotte dal nuovo Contratto Integrativo (allorquando sarà varato), dovrà disimpegnare le attività proprie degli Ausiliari secondo il citato schema-mansionario di cui all'Allegato "A" del CCNI 29.7.2009. L'Operatore giudiziario oggi inserito nell'Area degli "Assistenti", corrispondentemente, sarà destinatario dell'attività prevista per l'Operatore giudiziario dalla fonte contrattuale ultima citata.

L'astratto dubbio rispetto alla lettura della questione interpretativa in argomento può tuttavia ritenersi immanente rispetto alla costruzione sopra articolata e, in ragione di ciò, la consequenziale opportunità di stimolare l'intervento interpretativo di Codesto Superiore Ministero, impone l'inoltro del quesito in oggetto per il seguito di competenza.

Con ossequio.

Catanzaro, 28 marzo 2023

**Il Dirigente**  
**(Antonio CHIEFALO)**





20/3/23  
IL DIRIGENTE  
Antonio CHIEFALO



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Catanzaro  
Direzione Distrettuale Antimafia

V. el Dr. p. n. t.  
20/3/2023

Prot 1039/23

Alla Procura Generale  
Presso la Corte d'Appello di Catanzaro

Anche per l'eventuale inoltro a

All'Ufficio I - Affari Generali  
Direzione Generale del personale e della formazione  
Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi  
Ministero della Giustizia

**Oggetto:** Richiesta di chiarimenti circa le attività spettanti al personale ora ricompreso nell'area operatori, secondo il Nuovo CCNL del 9.5.2022, rispetto a quelle relative alla precedente figura dell'ausiliario, già ricompresa nella prima area funzionale dal Decreto del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2017.

Premesso che con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021 (sottoscritto in data 9.5.2022), si prevede (art. 13) che il sistema di classificazione del personale, è articolato in quattro aree:

- Area degli operatori,
- Area degli assistenti,
- Area dei funzionari,
- Area delle elevate professionalità.

La vasta e diversificata gamma di attività lavorative per ciascuna di dette aree, è previsto dall'allegato A al medesimo contratto.

In particolare, per quello che rileva ai fini del presente quesito, all'area degli operatori appartengono "i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.

Specifiche professionali:

- conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici
- capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni
- responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano

Requisiti di base per l'accesso:

assolvimento dell'obbligo scolastico.

*Contenuti professionali:*

*Attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonché attività d'ufficio di tipo semplice che richieda anche l'uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori;*

*lavoratori che supportano le professionalità superiori, seguendone le direttive, nell'attività di digitalizzazione e nella gestione telematica non complessa degli atti anche avvalendosi dei sistemi informatici in uso.*

*Lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico.*

*Lavoratori addetti alla chiamata all'udienza.*

*Accesso al profilo dall'esterno: Alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante le procedure previste dalla legge n. 56/1987 e successive modificazioni.*

*Requisito per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione secondaria di primo grado.*

Nel Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del **personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021 (sottoscritto in data 9.5.2022)**, sopra richiamato, peraltro, si prevede (art. 18) che, fra le altre, anche le norme relative alla classificazione del personale, entrano *"in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL"*.

Si prevede, altresì, che entro tale termine l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, lett. z), dello stesso contratto collettivo nazionale, *"definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale"*.

E', ulteriormente, previsto all'art. 18 comma 3 del CCNL del 9.5.2022 che *"Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione."*

Sebbene, allo stato, non si sia definita la fase della contrattazione integrativa, per il personale dell'amministrazione della giustizia, risulta, peraltro, che, secondo la tabella 2, di trasposizione automatica di classificazione del personale, allegata al CCNL del 9.5.2022, rientrano **nell'Area Operatori** del Nuovo Sistema di classificazione del personale, i dipendenti in precedenza ricompresi nella Prima Area - F1, F2, F3 (con riferimento al comparto ministeri), nella quale erano ricompresi gli ausiliari.

L'art. 18 c. 6, del CCNL del 9.5.2022, inoltre, *"in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono*



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CATANZARO

Prot. n. 3849

Catanzaro, 17 APR. 2023

Inviato tramite Script@

**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA  
DEL DISTRETTO**  
**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI  
CATANZARO**

Oggetto: Riscontro quesito formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro-Richiesta di chiarimenti circa le attività spettanti al personale ora ricompreso nell'area degli operatori, secondo il nuovo CCNL del 09.05.2022, rispetto a quelle relative alla precedente figura dell'ausiliario, già compresa nella prima area funzionale dal D.M 09.11.2017.

Nota del Ministero della Giustizia Prot m\_dg.DOG 0097191U del 14.04.2023

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'allegata nota del Ministero della Giustizia Prot m\_dg.DOG 0097191U del 14.04.2023, relativa all'oggetto.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Antonio CHIEFALO)

14/4  
L. DIRIGENTE  
Antonio CHEPALO



V. L. di nuovo in  
L. 12 Pro. inchi. del  
D. 14/4  
14 APR 2023

07992300768	Procura Generale della Repubblica - Catanzaro	14 APR. 2023	UFFICIO	UFFICIO
N. 3803	UFFICIO	UFFICIO	UFFICIO	UFFICIO
FBO	UFFICIO	UFFICIO	UFFICIO	UFFICIO

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*  
*Ufficio Primo - Affari Generali*

Prot. 116/1/GM/I  
(Rif.to a nota prot. 3291 del 28.03.2021)

**Alla Procura Generale della Repubblica  
di CATANZARO**

**OGGETTO:** Richiesta di chiarimenti circa le attività spettanti al personale ora ricompreso nell'area degli operatori, secondo il nuovo CCNL del 09.05.2022, rispetto a quelle relative alla precedente figura dell'ausiliario, già compresa nella prima area funzionale dal D.M. Giustizia 09.11.2017.

Con la nota in riferimento, registrata in entrata al n. di prot.83014.E codesto Ufficio inoltrava un quesito formulato dalla locale Procura della Repubblica, con cui venivano chiesti dei chiarimenti tesi "a stabilire se spetti a tutto il personale oggi ricompreso nell'area degli operatori, secondo il nuovo CCNL del 09.05.2022, la specifica attività di movimentazione fascicoli, oggetti, documenti e materiale librario, nonché tutte le altre attività descritte, espressamente, nel Decreto del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2017, con riguardo ai contenuti professionali relativi alla precedente figura dell'ausiliario, già ricompresa nella prima area funzionale, oggi non più prevista e confluita nell'area degli operatori".

Al riguardo si rappresenta che nell'attuale vigenza del sistema di classificazione del personale, delineato dal C.C.I. del 29.07.2010, come rimodulato dal D.M. 09.11.2017 l'attività di movimentazione dei fascicoli compete esclusivamente all'Ausiliario.

Qualsiasi considerazione in ordine ai compiti d'istituto spettanti ai futuri profili professionali, sulla base dell'appartenenza a ciascuna Area, nonché all'interno di quest'ultima, alla relativa famiglia professionale, potrà essere svolta sollo all'esito del nuovo Contratto Integrativo di Amministrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE**

*Lucio Bedetta*



BEDETTA LUCIO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
13.04.2023 14:43:06 GMT+01:00